



Unione dei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
ALLE COMPARTECIPAZIONI PER LE
PRESTAZIONI DEL SISTEMA
INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI**

Approvato con deliberazione del Consiglio
dell'Unione Valdera n. 1 in data 15 marzo 2010

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) ALLE COMPARTECIPAZIONI PER LE PRESTAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

Art. 1

Norme generali

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.47 della Legge Regionale n.41 del 24 febbraio 2005 (come integrato dalla Legge Regionale n.57 del 12 novembre 2007), disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle compartecipazioni per le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali erogate nell'ambito della Zona Valdera dell'ASL n.5 e descritte nel "Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali".

Il presente regolamento, per quanto compatibile, si applica altresì al sistema dei servizi per il diritto all'apprendimento in ogni età.

L'I.S.E.E., disciplinato dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109, integrato con le modifiche dal D.Lgs n.130/2000 e successivi decreti attuativi, valuta in maniera standardizzata e uniforme la capacità economica del nucleo familiare o del singolo assistito che intende accedere a prestazioni allo scopo di adottare criteri certi, coerenti e unificati che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale.

Art. 2

Applicazione

Al fine di determinare il concorso degli utenti ai costi, l'I.S.E.E. si applica a tutte le prestazioni, interventi e servizi erogati secondo quanto disposto dal comma 1 - art.47 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 e della L.R. 66 del 2008.

Ai fini della determinazione delle quote di compartecipazione ai costi delle prestazioni erogate, vengono stabilite nei disciplinari relativi alle singole tipologie di servizi e interventi, fasce progressive della situazione economica del nucleo familiare o del singolo assistito, a partire da una soglia minima al di sotto della quale non è richiesta alcuna compartecipazione. Tali fasce possono essere oggetto di revisione annuale.

L'entità delle compartecipazioni ai costi da parte degli utenti è articolata per prestazioni, servizi e tipologie di utenti tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

I criteri di applicazione previsti dal presente regolamento sono adottati in coerenza con gli atti della programmazione regionale e zonale e con la Legge Regionale 18.12.08 n.66 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza".

Art. 3

Composizione del nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende quello di cui all'art.1 bis del D.P.C.M. n.221 del 7/5/1999 integrato con le modifiche dal D.P.C.M. n.242 del 4/4/2001.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ed i soggetti a carico ai fini IRPEF.

Art.4

Applicazione dell'ISEE per prestazioni sociali e socio-sanitarie erogate a domicilio o a regime semi-residenziale in favore di anziani e disabili

Limitatamente alle prestazioni sociali e socio-sanitarie assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali, erogate a domicilio o a regime semi-residenziale a favore degli anziani e dei disabili, allo scopo di favorire la permanenza dei beneficiari dei servizi presso il nucleo familiare di appartenenza, viene presa in considerazione la situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario determinata secondo la normativa in materia di I.S.E.E. e risultante dall'ISEE estratto.

Art. 5

Applicazione dell'ISEE nei servizi residenziali

Per le prestazioni a carattere residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario risultante dall'ISEE estratto sono computate anche le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e di assistenza.

Tali indennità sono computate sommandole all'importo della compartecipazione fino all'eventuale raggiungimento della compartecipazione massima prevista.

Per le prestazioni a carattere residenziale, la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

Art. 6

Applicazione dell'ISEE per l'erogazione di interventi economici

Per l'erogazione di interventi economici rivolti a singoli o a nuclei familiari in difficoltà economica vengono presi in considerazione anche le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite e altri eventuali provvidenze non soggette a IRPEF.

Art. 7

Verifica di congruità dell'ISE

Qualora il valore dell'I.S.E. risulti oggettivamente incongruo rispetto alla valutazione della situazione socio-economica del richiedente, si attivano gli accertamenti di cui all'articolo 8.

Art.8

Accertamenti e controlli

Come previsto dal D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere attivati i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'intervento anche avvalendosi dei dati a disposizione di altri enti e verifiche sulla situazione reddituale e patrimoniale avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza. Lo svolgimento di tali accertamenti è affidato ad una idonea struttura del soggetto gestore (Azienda ASL e Unione dei Comuni della Valdera)

I controlli dall'Unione Valdera sono effettuati su un campione estratto fra tutti gli ISEE presentati nei comuni della Valdera. Del campione fanno comunque parte, e quindi sono controllati in ogni caso, tutti gli ISEE uguali a 0 (zero).

I controlli hanno per oggetto tutte le parti costitutive della Dichiarazione Sostitutiva unica e cioè: Dati anagrafici, Redditi, Patrimoni.

Ai soggetti dichiaranti oggetti dei controlli viene inviata comunicazione di avvio procedimento.

Art.9

Deroghe all'utilizzo dell'ISEE

Allo scopo accertare la reale capacità economica del nucleo familiare o del singolo assistito che intende accedere a prestazioni erogate dal sistema pubblico, si potrà tener conto di sopravvenuti cambiamenti della condizione socio-economica, non ancora documentabili attraverso lo strumento dell'ISEE, ma comunque accertati e relativi a nuovi eventi quali ad esempio disoccupazione, modifiche del rapporto di lavoro o altro.

Art. 10

Disposizioni transitorie

Contestualmente al presente regolamento vengono approvati specifici disciplinari per l'indicazione delle soglie d'accesso, delle fasce di esonero e delle fasce di compartecipazione per le seguenti prestazioni e servizi:

- sostegno economico alle persone in stato di bisogno
- servizi di assistenza domiciliare e di sostegno alle responsabilità familiari
- servizi per la disabilità
- servizi residenziali e semi-residenziali
- servizi per i minori

Art. 11

Disposizioni finali

Ogni altro regolamento o disciplinare in vigore nella Zona Valdera riguardante l'applicazione dell'ISEE si intende abrogato.